



12 MAR. 1982

1.3 INTERIO FOLIO 009

Il Ministro dell'Interno

UFF. CONTR. INTERNO

28.02.82 003487

UFF. CONTR. INTERNO

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 - e successive modifiche - concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO l'articolo 31, punto 9, della legge 1° aprile 1981 n. 121 che prevede - tra l'altro - il mantenimento della attuale destinazione funzionale delle strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'Interno;
- VISTA la legge 22 dicembre 1980 n. 913 recante norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della Difesa;
- VISTO il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e successive modifiche;
- VISTO il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, riguardante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e successive modifiche;
- VISTO il proprio decreto del 9 marzo 1983, relativo alla organizzazione degli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato e, in particolare, l'articolo 5 riguardante il servizio sanitario nell'ambito degli istituti stessi;
- VISTO il proprio decreto del 5 marzo 1984, con il quale sono stati definiti i profili professionali degli appartenenti al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato;
- VISTO il proprio decreto del 21 marzo 1984, concer-



Il Ministro dell'Interno

- 2 -

nente il regolamento dell'istituto superiore di polizia e, in particolare, gli articoli 28 e 29 riguardanti il servizio sanitario nell'ambito dell'istituto stesso;

VISTO il proprio decreto del 18 luglio 1985 relativo ai profili professionali del personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

VISTO il proprio decreto dell'11 febbraio 1986 concernente l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi dei reparti mobili della Polizia di Stato che, all'art. 7, prevede - tra l'altro - la costituzione, in seno ai reparti stessi, dell'ufficio sanitario;

VISTO il proprio decreto del 16 marzo 1989 relativo all'organizzazione delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza che prevede - tra l'altro - all'articolo 1, comma 9, la costituzione, in seno alle questure, dell'ufficio sanitario;

VISTO il proprio decreto del 10 agosto 1989 con il quale sono state stabilite, nell'allegato "A", le dotazioni organiche del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato per gli organi centrali del Ministero dell'Interno, per ciascuna questura, per i reparti mobili e gli istituti di istruzione;



Il Ministro dell'Interno

- 3 -

VISTO il proprio decreto del 14 febbraio 1990 con il quale sono stati fissati i contingenti di personale appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato da adibire ai settori indicati nell'articolo 1 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337;

VISTI gli articoli 3 e 3 bis del decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276, così come riportato in allegato alla legge 30 novembre, 1990, n. 359, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del medesimo decreto, con i quali rispettivamente, l'organico dei dirigenti medici viene, tra l'altro, aumentato di 3 primi dirigenti e l'organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, viene integrata con l'istituzione della direzione centrale di sanità;

VISTO il proprio decreto di concerto con il Ministro del Tesoro del 22 gennaio 1991, con il quale sono stati determinati il numero e le competenze dei servizi, delle divisioni e dei centri in cui si articola la direzione centrale di sanità nonché i livelli dirigenziali di ciascuna articolazione;

RITENUTO di dover disciplinare l'organizzazione dei servizi sanitari della Polizia di Stato;

RITENUTO altresì di dover definire le dotazioni di personale dei ruoli professionali dei sanitari



Il Ministro dell'Interno

- 4 -

della Polizia di Stato e dei ruoli della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica nonché degli automezzi di soccorso e delle strutture ciascun ufficio sanitario.

D E C R E T A

CAPO I
ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI SANITARI
DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 1

Articolazione dei servizi
sanitari della Polizia di Stato

1. Per le esigenze sanitarie del personale della Polizia di Stato e per quelle connesse all'assolvimento dei compiti d'istituto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede con i propri servizi sanitari che si articolano in:
- direzione centrale di sanità del dipartimento della pubblica sicurezza;
 - uffici sanitari periferici.



Il Ministro dell'Interno

- 5 -

CAPO II ORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 2

Direzione centrale di sanità
del dipartimento della pubblica sicurezza

1. La direzione centrale di sanità del dipartimento della pubblica sicurezza è organizzata secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 22 gennaio 1991, di cui in premessa, e dal presente decreto.
2. Il centro di medicina preventiva e del lavoro della direzione centrale di sanità, per un più completo espletamento dei propri compiti, ingloba il complesso di strutture sanitarie già denominato "infermeria dei reparti di polizia della capitale".

Art. 3

Dotazioni

1. Le dotazioni di personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, del personale della direzione centrale di sanità sono fissate nella tabella 1 allegata al presente decreto.



Il Ministro dell'Interno

- 6 -

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI SANITARI PERIFERICI

Art. 4 Uffici sanitari periferici

1. Gli uffici sanitari periferici sono:
 - l'ufficio sanitario provinciale presso le questure,
 - l'ufficio sanitario presso gli istituti di istruzione,
 - l'ufficio sanitario presso i reparti mobili.

2. Gli uffici sanitari periferici sono un'articolazione delle questure, degli istituti di istruzione e dei reparti mobili.

Art. 5 Compiti

1. Gli uffici di cui all'articolo precedente svolgono compiti di medicina preventiva e curativa nonché le attività medico-legali previste dall'art. 3 del D.P.R. 24 aprile 1982 n.338.

2. In relazione alle esigenze di servizio, assicurano il concorso sanitario nelle operazioni di polizia ed in quelle di soccorso, in caso di pubbliche calamità ed infortuni.



Il Ministro dell'Interno

- 7 -

Art. 6 Competenze

1. L'Ufficio sanitario provinciale, costituito presso ciascuna questura, svolge i compiti di cui all'articolo 5, primo comma, nei confronti del personale della Polizia di Stato in servizio presso tutti gli uffici, reparti ed enti dislocati nella relativa provincia con esclusione del personale in servizio presso gli istituti di istruzione ed i reparti mobili per il quale provvedono gli uffici sanitari degli stessi istituti o reparti.
2. L'ufficio sanitario provinciale assicura il servizio in seno alle commissioni mediche ospedaliere e di seconda istanza.

Art. 7 Strutture sanitarie

1. Ogni ufficio sanitario, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 5, si avvale di una o più strutture attrezzate per le visite ambulatoriali denominate "sale mediche"; esso può altresì avvalersi di altra struttura, attrezzata a fini di degenza, denominata "infermeria".
2. Le strutture sanitarie attualmente esistenti sono riportate alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 9 ed al terzo comma dell'articolo 10 del presente decreto.



Il Ministro dell'Interno

- 8 -

3. L'istituzione di ulteriori sale mediche o di infermerie o la soppressione di quelle esistenti è disposta, ove necessario, con provvedimento del Capo della Polizia, su proposta del questore o del direttore dell'istituto o del dirigente del reparto mobile, sentiti i competenti uffici del dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 8

Preposizione e dipendenza

1. Agli uffici sanitari sono preposti primi dirigenti o direttivi del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato come stabilito nelle tabelle di cui al successivo articolo 9.

2. Il dirigente ed il rimanente personale assegnato all'ufficio sanitario della questura, dell'istituto di istruzione e del reparto mobile dipendono rispettivamente dal questore, dal direttore dell'istituto e dal dirigente del reparto.

3. Il dirigente dell'ufficio sanitario si attiene alle disposizioni di natura tecnico-professionale impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 9

Dotazioni

1. La dotazione di personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica



Il Ministro dell'Interno

- 9 -

o tecnica assegnato agli uffici sanitari di cui all'articolo 3, è fissata nelle tabelle, da 2 a 21, allegate al presente decreto.

2. La dotazione di automezzi di soccorso è fissata nelle tabelle di cui al precedente comma.

3. Ciascuna questura, istituto o reparto provvede alle esigenze di carattere logistico e di supporto del dipendente ufficio sanitario.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10

Ufficio sanitario del reparto autonomo
Ministero dell'Interno

1. Sino a quando non verrà data attuazione alla previsione di cui all'articolo 31, punto 9, della legge 1° aprile 1981, n. 121, in ordine alla organizzazione degli ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza della capitale e del reparto autonomo del Ministero dell'Interno, le funzioni delle strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'Interno - e di cui al medesimo punto - sono svolte dall'ufficio sanitario del reparto autonomo del Ministero dell'Interno.

2. All'ufficio sanitario di cui al comma precedente si applica la disciplina prevista per gli uffici sanitari periferici. Tale ufficio provvede ai compiti stabiliti



Il Ministro dell'Interno

- 10 -

dall'articolo 6, nei confronti del personale della Polizia di Stato in forza al dipartimento della pubblica sicurezza, agli ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza della capitale ed al reparto autonomo del Ministero dell'Interno.

3. La dotazione di personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica nonché degli automezzi di soccorso assegnati all'ufficio sanitario di cui al primo comma, è fissata nella tabella n. 22 allegata al presente decreto.

Art. 11

Attività ispettiva svolta, in materia sanitaria,
dall'ufficio centrale ispettivo

1. Per l'espletamento dell'attività ispettiva in materia sanitaria, l'ufficio centrale ispettivo del dipartimento della pubblica sicurezza dispone dell'organico di dirigenti superiori medici previsto dalla tabella n. 23 allegata al presente decreto.

Art. 12

Assegnazione di personale dei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato
al collegio medico-legale del Ministero della Difesa

1. Al collegio medico-legale del Ministero della Difesa, di cui alla legge 22 dicembre 1980 n. 913 in premessa



Il Ministro dell'Interno

- 11 -

citata, è assegnato il personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato come da tabella n. 24 allegata al presente decreto.

Art. 13

Assegnazione graduale di personale ed automezzi di soccorso

1. Le disposizioni del presente decreto, concernenti le dotazioni di personale e di automezzi di soccorso, trovano attuazione con la gradualità connessa con l'espletamento delle procedure concorsuali occorrenti per il completamento degli organici della Polizia di Stato, con il perfezionamento dei procedimenti di formazione e di assegnazione del personale e con la provvista dei mezzi necessari.

Art. 14

Uffici sanitari di zona

1. La disposizione riguardante gli "uffici sanitari di zona" e le funzioni ad essi attribuite, contenuta nel 2° comma dell'articolo 16 del D.M. 16 marzo 1989, è abrogata.

Roma li 20 febbraio 1992

VISTO ALLA RAGIONERIA CENTRALE
PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO

(N° 33) Roma addì 22 2 1992

IL DIRETTORE

IL MINISTRO